



**Istituto di Istruzione Superiore "Rita Levi Montalcini"
Argenta e Portomaggiore**

Via Matteotti n° 16 - 44011 Argenta (FE) - C.F. 92005980385
Tel. 0532-804176 - Fax. 0532-319175 e-mail: FEIS00100D@istruzione.it

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARGENTA (FE)	
3 MAR 2023	
Prot. n°	1306
III.	CLIO
FASC.	



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE**

Il giorno 03/03/2023 nell'ufficio del Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Rita Levi Montalcini" di Argenta e Portomaggiore viene sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto, la cui ipotesi, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, ha ricevuto parere favorevole dai Revisori dei conti in data 08/02/2023.
L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA Il Dirigente Prof. Diego Nicola Pelliccia

PARTE SINDACALE RSU Prof.ssa Beatrice Trentini
Prof. Cristiano Corradini

SINDACATI	FLC/CGIL
SCUOLA	CISL/SCUOLA:
TERRITORIALI	UIL/SCUOLA.....
	SNALS/CONFSAL
	GILDA/UNAMS.....

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II : RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

TITOLO III: ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO

TITOLO IV: RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I: DOCENTI

CAPO II: PERSONALE ATA

TITOLO V: CRITERI GENERALI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE E UTILIZZAZIONE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

TITOLO VI: NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Comunità educante

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la scuola è una comunità educante di dialogo, ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con parti dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994.
3. La progettazione educativa e didattica, che è al centro dell'azione della comunità educante, è definita con il piano triennale dell'offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nel rispetto della libertà di insegnamento. Nella predisposizione del Piano viene assicurata priorità all'erogazione dell'offerta formativa ordinamentale e alle attività che ne assicurano un incremento, nonché l'utilizzo integrale delle professionalità in servizio presso l'Istituzione scolastica. I docenti partecipano, a tal fine, alle attività del collegio nell'ambito dell'impegno orario.

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale Docente ed ATA della scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti dall'anno scolastico 2021-22 ed ha durata triennale. I criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto può essere disdetto con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza, ad iniziativa di una delle parti.
4. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo Contratto Integrativo.
5. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto.
6. Si procederà in ogni caso ad un nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Istituto a seguito della stipula di un nuovo CCNL.

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

Art. 2 – Obiettivi, strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto è basato sulla partecipazione attiva e consapevole delle rispettive rappresentanze, sulla correttezza e trasparenza dei comportamenti, sul dialogo costruttivo nella reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
 - Si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
 - Si migliora la qualità delle decisioni assunte;

- Si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.

3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto si articola secondo i seguenti modelli relazionali:

- a) partecipazione;
- b) contrattazione integrativa.

Art. 3 – Partecipazione

La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflesso sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.

La partecipazione si articola in:

- a) informazione;
- b) confronto.

Art. 4 – Informazione

L'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte del Dirigente Scolastico, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa e viene data in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico.

Sono oggetto di informazione:

1. gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa;
2. la proposta di formazione delle classi e degli organici;
3. criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

Art. 5 – Confronto

Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che la scuola intende adottare.

Il confronto ha inizio con l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare.

Il Dirigente scolastico e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da quest'ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio dell'informazione.

Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a 15 giorni.

Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

Sono oggetto di confronto:

1. l' articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di Istituto;
2. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
3. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
4. promozione della legalità della qualità del lavoro e del benessere organizzativo ed individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burnout.

Art. 6 – Contrattazione integrativa

La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti ed è finalizzata ad incrementare la qualità dell'offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

Sono oggetto di contrattazione integrativa:

- a) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

- b) i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto;
- c) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art.45, comma 1 del D.lgs. n.165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- d) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti a personale docente ai sensi dell'art. 1 comma 127 della L.107/2015;
- e) i criteri e le modalità per l'applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
- f) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- g) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il piano nazionale di formazione dei docenti;
- h) i criteri generali per l'utilizzo delle strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare (diritto alla disconnessione);
- i) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

Nelle materie indicate alle lettere a), e), f), g), h), i), ai sensi dell'art 7, comma 6 del CCNL, decorsi 30 giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili di ulteriori 30 giorni, qualora non si sia raggiunto l'accordo le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

Nelle materie di cui alle lettere b), c), d), ai sensi del comma 7 dell'art. 7 del CCNL, qualora non si raggiunga l'accordo ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, il Dirigente scolastico può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art.40 del, comma 3 ter del D.lgs n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

La sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art.7 del CCNL, non può protrarsi di norma oltre il 30 novembre. Al termine di ogni incontro sarà redatto apposito verbale.

Art. 7 - Interpretazione autentica

Le clausole del contratto sottoscritto possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti.

La procedura di interpretazione autentica si avvia entro 7 giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di 30 giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa.

Art. 8 - Assemblea in orario di lavoro

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
 - singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;

- dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
 5. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge all'interno dell'Istituto o nell'ambito del Comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.
 6. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, al Dirigente Scolastico. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione scolastica prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
 7. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
 8. Il dirigente scolastico:
 - per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
 - per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d'istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. Si concorda la quota di un collaboratore scolastico per quanto riguarda la vigilanza all'ingresso coincidente con l'orario delle lezioni di ogni plesso. Nel caso l'assemblea, indetta dalla RSU, si svolga fuori dall'orario di servizio, le ore verranno computate nel monte ore annuale ed entreranno, per i partecipanti, nella banca ore del personale ATA.
 9. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.
 10. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 7 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
 11. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

Art. 9 – Proclamazione di sciopero e modalità di comportamento

1. In seguito all'Accordo sulle Norme di Garanzia sui Servizi Pubblici Essenziali e sulle Procedure di Raffreddamento e Conciliazione in caso di Sciopero siglato in data 02/12/2020

tra le Rappresentanze Sindacali e l'Aran, pubblicato nella G.U n. 8 del 12/01/2021 (Accordo), i servizi indispensabili

- a) le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali e degli esami di stato;
 - b) il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato; e parimenti i criteri di individuazione del personale da includere nei contingenti di cui all'Accordo, sono assicurati in base a quanto previsto dal Regolamento di applicazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'Accordo, prot. n.4463 del 11/05/2021.
2. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale, a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero almeno 5 giorni prima dello stesso. Il lavoratore deve firmare l'avvenuta comunicazione per presa visione; può anche firmare per comunicare l'eventuale adesione; si ricorda che la firma per adesione è facoltativa, ma vincolante e irrevocabile.
 3. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili (numero di firme apposte sulla comunicazione, storicità della partecipazione, rappresentatività e numero delle organizzazioni sindacali che hanno indetto, ecc.), il Dirigente Scolastico valuterà l'entità della riduzione o la sospensione del servizio scolastico, comunicherà le modalità di funzionamento (eventuale riduzione dell'orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, altro) o la sospensione del servizio alle famiglie.
 4. Il Dirigente Scolastico, in relazione delle modalità di funzionamento adottate, potrà modificare l'orario di servizio del personale purché disposto in ore consecutive pari a quelle previste per quel giorno a partire dall'orario di convocazione.
 5. A norma dell'art. 4 dell'allegato di attuazione della legge 146/1990, entro 48 ore dall'effettuazione di ogni sciopero della Scuola il Dirigente Scolastico pubblica all'albo della scuola i dati relativi all'adesione da parte del personale dell'istituto.

Art. 10 - Permessi sindacali

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari di norma a otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.
4. Ai sensi dell'articolo 13 del CCRI del 09/12/2008 concernente le Relazioni Sindacali i permessi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del CCNQ 07/08/1998 sono cumulabili.

Art. 11 – Agibilità sindacale

1. Le RSU hanno a disposizione esclusiva una bacheca sindacale.
2. Le RSU hanno diritto di affiggere in tale bacheca, sotto la propria responsabilità, materiale sindacale e del lavoro svolto e quanto ritengono abbia rilevanza per i lavoratori, sempre comunque di carattere sindacale ed in conformità alla legge sulla stampa e sulla privacy e senza nessuna preventiva autorizzazione o controllo. Anche la defissione di quanto esposto è di esclusiva pertinenza delle RSU. Il Dirigente Scolastico può richiedere alla RSU la defissione del materiale esposto se non corrispondente ai criteri suindicati.
3. Alle RSU è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività.
4. La comunicazione interna può avvenire sul sito Web della scuola, brevemente per via orale o mediante posta elettronica, scritti e stampati, sia consegnati dalle RSU ad personam, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad esempio in sala docenti ed in segreteria.
5. Per le comunicazioni esterne, per l'informazione e per l'attività sindacale in generale è consentito l'uso gratuito degli audiovisivi nonché della rete informatica e della posta

elettronica; si concorda in particolare l'utilizzo di apposito locale, di un mobile per riporre il proprio materiale, l'uso della fotocopiatrice, del computer, con indirizzo di posta elettronica riservato alle RSU, del telefono della scuola.

Art. 12 – Diritto di accesso agli atti

1. Sarà consegnata alle RSU copia di tutti gli atti previsti dalla contrattazione per le materie previste. Il rilascio di copia di ulteriori atti eventualmente richiesti avviene senza oneri, nelle modalità e con la tempistica prevista dalla normativa vigente sul diritto di accesso agli atti.

TITOLO III

RAPPORTO DI LAVORO

Nell'adozione di atti di gestione delle risorse umane, ai sensi della normativa vigente, in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa, con le decisioni assunte dal Consiglio d'Istituto e dal Collegio Docenti, sentita l'assemblea del personale ATA, il Dirigente dovrà:

- Garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne, l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua, nonché garantire libertà d'insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica e di ricerca;
- Adottare un'equa distribuzione dei carichi di lavoro;
- Offrire pari opportunità di formazione e di riqualificazione del personale;
- Tenere conto delle indicazioni dei monitoraggi in itinere e finali sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti;
- Individuare criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impiegati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 226;
- Assicurare integrale trasparenza delle decisioni assunte (comma 1 e 3, art.11 D.Lgs. 150/2009).

CAPO I: I DOCENTI

Art. 13 - Orario di lavoro

1. L'art.28 del CCNL del 29/11/2007 comma 5 precisa che l'orario obbligatorio di servizio per docenti è costituito nella scuola Secondaria di 18 ore settimanali da svolgere in non meno di 5 giorni la settimana, oltre alle attività funzionali all'insegnamento previste dall'art. 29 dello stesso CCNL. I Docenti in servizio possono accettare ore di insegnamento eccedenti le ore obbligatorie fino ad un massimo di 6 ore settimanali, su individuazione da parte del Dirigente Scolastico secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Costituiscono inoltre orario obbligatorio di servizio le attività collegiali funzionali di insegnamento, deliberate dal Collegio Docenti e inserite nel Piano della Attività, previste all'art. 29 del CCNL 2006-2009.
2. L'orario di servizio di ogni docente viene definito all'inizio dell'anno scolastico, sia nella parte delle attività di insegnamento che in quelle funzionali all'insegnamento, fermo restando la possibilità di attuare tutte le forme di flessibilità didattica previste dall'attuale normativa in caso di riduzione del tempo scuola, utilizzo dei locali scolastici per elezioni politiche. I recuperi vanno effettuati, come attività didattica, in base alle scelte esplicitamente dichiarate in forma scritta dai docenti, entro e non oltre il 31 maggio.
3. Il dirigente scolastico, assicurando prioritariamente la qualità del servizio, definisce una articolazione degli orari orientata ai principi della equità e della rotazione per ciò che concerne la mattina, il pomeriggio ed i rientri pomeridiani.

4. I docenti con orario di servizio inferiore all'orario cattedra svolgeranno le attività collegiali funzionali all'insegnamento approvate nel Piano delle Attività fino ad una frazione, proporzionale al proprio orario settimanale, del monte ore dovuto (40+40 ore). Tali docenti dovranno concordare con il Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico il piano presenze.
5. La diversa collocazione dell'orario delle lezioni, dovuta a vari motivi, dovrà essere comunicata con preavviso di almeno 24 ore.
6. L'orario di servizio comprende inoltre attività di vigilanza in ingresso, prevista 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e dell'orario giornaliero di ciascun docente e l'assistenza all'uscita degli alunni medesimi (art 29 c.5 CCNL scuola).
7. Le comunicazioni inerenti il servizio saranno inviate tramite il registro elettronico e la mail d'istituto. Per garantire il diritto alla disconnectione, tali comunicazioni saranno inviate con un anticipo di almeno due giorni lavorativi.
8. I criteri per la formazione delle cattedre seguiranno le ***esigenze dei docenti legate ai trasporti***, il principio di ***continuità*** e la ***valutazione del Dirigente scolastico delle esigenze didattiche*** e di eventuali particolari situazioni presenti; se i docenti sopra indicati lo consentiranno, si valuteranno l'esperienza dei docenti, anche in riferimento alla posizione in graduatoria, la possibilità di costruire la cattedra su un solo indirizzo e l'eventuale proposta unanime del Coordinamento disciplinare.

Art. 14 - Permessi brevi

1. La concessione dei permessi brevi avviene come previsto dall'art. 16 del CCNL 2006-2009 e cioè subordinata alla possibilità della sostituzione del docente assente con personale in servizio. A tale disposizione, tuttavia, il Dirigente Scolastico potrà derogare per specifiche problematiche legate alla salute e al controllo medico sanitario. I Docenti sono tenuti al recupero delle ore derivante da permessi brevi entro i due mesi successivi, secondo quanto disposto dal Dirigente Scolastico e/o dai suoi collaboratori.
2. La concessione di permessi per le sole attività funzionali all'insegnamento obbligatorie, previste nel piano annuale delle attività (collegi, consigli, dipartimenti, ricevimento generale famiglie, ecc.) potrà avvenire compatibilmente con le esigenze di servizio e sarà parificata alla concessione di permessi brevi ma con l'obbligo del recupero come ore di insegnamento del 50% delle ore richieste (tenuto conto che si tratta di ore di attività funzionali all'insegnamento).

Art. 15 - Scambio d'ore di lezione

1. Previo accordo sottoscritto dagli interessati e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, sarà possibile effettuare cambiamenti temporanei d'orario tra colleghi della stessa classe e/o disciplina, per motivazioni didattiche, senza variazione del monte ore disciplinare.

Art. 16 - Giorni di ferie durante l'anno scolastico

1. Il docente che intende usufruire delle ferie previste dal comma 9 art.13 del CCNL 29/11/2007 presenta richiesta al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima del periodo richiesto. La sostituzione del personale che intende fruire dei giorni di ferie previsti al comma precedente sarà possibile mediante accordi con Docenti disponibili, e non in servizio, contattati dall'interessato, non dovrà costituire onere per l'Istituto e dovrà essere compatibile con le esigenze di servizio, salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 2 del CCNL.
2. Le ferie, già concesse, possono essere revocate in forma scritta dal Dirigente Scolastico entro 3 giorni dal loro godimento per sopraggiunti motivi eccezionali e imprevedibili al momento della concessione, quali l'elevato numero di assenze di docenti per malattia nei giorni richiesti.
3. Il Dirigente scolastico entro due giorni dalla richiesta comunica per iscritto i motivi dell'eventuale diniego.

Art. 17 – Organico dell'autonomia

Tutti i docenti appartengono all'organico dell'autonomia e concorrono alla realizzazione del PTOF tramite attività individuale e collegiale di insegnamento, potenziamento, sostegno, progettazione, ricerca, coordinamento didattico ed organizzativo. Annualmente il dirigente provvederà al piano di utilizzo del personale, garantendo in primis le attività didattiche in base al tempo scuola scelto dalle famiglie.

In merito all'utilizzo delle ore di potenziamento le parti concordano quanto segue:

1. Ove possibile, nessun insegnante si vedrà attribuita una cattedra di solo potenziamento; le ore saranno suddivise tra diversi insegnanti della disciplina, in modo da consentire a tutti di praticare diverse forme di attività didattica;
2. Il posto di potenziamento è da intendersi assegnato all'Istituto e non al singolo indirizzo; può quindi essere suddiviso tra più corsi;
3. Le attività di potenziamento possono cambiare nel corso dell'anno; può quindi cambiare l'assegnazione alle classi e l'orario corrispondente, pur nel rispetto delle esigenze segnalate;
4. Alcune attività di potenziamento saranno svolte in orario extracurricolare;
5. Le attività in cui sarà impegnato l'organico di potenziamento sono definite dalla seguente tabella:

POTENZIAMENTO			
UTILIZZO	Attività	Specifiche	Su proposta di
ORGANIZZAZIONE	Coordinamenti	D'Indirizzo, di disciplina, di percorso (es. PCTO)	Staff di presidenza
	Gestione	Sito web, rete d'istituto	
RECUPERO	Corsi		Consigli di classe
	Sdoppiamento delle classi	Gruppo in difficoltà	
	Recupero trasversale	Gruppo di approfondimento	
	Guida e supporto per tutoring		
AFFIANCAMENTO	Sdoppiamento delle classi	Lavoro con gruppi più piccoli	
		Uso del laboratorio	
		Diversificazione delle attività	
	Sostegno al gruppo in difficoltà		
PROGETTI	Attivazione di progetti propri		Singoli Insegnanti – coordinamenti disciplinari – referenti del funzionigramma
	Collaborazione a progetti già in atto		
SOSTITUZIONI	Occasionali		Coordinatori di indirizzo
	Ore a disposizione (1^ ora)		
	Prolungate		

CAPO II: IL PERSONALE ATA

Art. 18 – Orario di lavoro

1. All'interno del piano delle attività viene formulato l'orario di lavoro del personale ATA nel rispetto degli art. 51 e 53 del CCNL 2006-2009. La gestione dello stesso è affidata al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
2. L'orario di lavoro, secondo quanto previsto dal precedente comma 1, può assumere le forme previste dal CCNL.
3. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77, n.104/92 e d.lgs. 26.03.2001, n.151, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio.
4. La concessione dell'orario di servizio articolato su cinque giornate potrà avvenire sulla base del piano delle attività privilegiando le esigenze di servizio.
5. L'organizzazione dell'orario di lavoro verrà portata a conoscenza dell'Assemblea del personale ATA insieme con i contenuti del POF e la proposta dei carichi di lavoro conseguenti, nell'ambito dei rispettivi profili professionali.
6. Una volta concordata un'organizzazione dell'orario di lavoro questa non potrà subire modificazioni se non in presenza di reali esigenze di servizio dell'Istituzione Scolastica con conseguente disposizione del Dirigente Scolastico, su proposta del DSGA.
7. Per le attività programmate conosciute (quali C.D, C.I., Consigli di Classe, riunioni, attività di formazione, ecc....) i turni di lavoro saranno organizzati in modo da garantire l'apertura della scuola fino al termine dell'attività giornaliera.

Art. 19 – Permessi brevi

1. La concessione dei permessi brevi, nella misura dell'orario di servizio settimanale (max. 36 ore annue), avverrà previa autorizzazione del DSGA o del DS, informato il collega di lavoro di reparto e presentata apposita richiesta nei 3 giorni precedenti o per comprovata urgenza con 24 ore di preavviso.
2. I permessi brevi non sono cumulabili con i permessi orari per motivi personali o familiari di cui all'art.31 CCNL.
I permessi orari retribuiti di cui all'art.31 CCNL se fruiti per la durata dell'intera giornata lavorativa, incidono convenzionalmente per 6 ore sul monte ore complessivo di 18. Nel caso di orario individuale superiore a 6 ore giornaliere, l'eccedenza non lavorata sarà computata a debito nella banca ore del dipendente.

Art. 20 - Giorni di ferie durante l'attività didattica

1. Il Dirigente Scolastico può concedere ferie durante le giornate di attività didattica solo su parere positivo del DSGA, valutate le esigenze di servizio, e solo in base alla disponibilità di personale a supplire il collega assente con carichi aggiuntivi di lavoro che non comportino oneri per l'Istituto scolastico (straordinario o fondo di Istituto). La richiesta dovrà comunque assumere carattere di straordinarietà e limitata nei giorni.
2. Il Dirigente scolastico entro due giorni dalla richiesta comunica per iscritto i motivi dell'eventuale diniego.

Art. 21 – Chiusure prefestive

1. Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto della programmazione degli Organi Collegiali, è possibile la chiusura prefestiva della scuola. Tale chiusura è disposta dal Consiglio d'Istituto, su parere del Dirigente Scolastico e del DSGA, sentito il personale.
2. I prefestivi, su richiesta del personale interessato, possono essere fruiti in conto ferie o in conto recupero.
3. Per il recupero delle giornate prefestive il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, dietro autorizzazione del DS/DSGA, usufruirà prioritariamente del monte ore/ferie dell'anno precedente.

4. Per tutte le altre ore di straordinario ci dovrà essere autorizzazione scritta da parte del D.S.G.A.
Per il personale assunto a tempo determinato si potrà autorizzare una diversa modalità di recupero.

Art. 22 – Prestazione aggiuntive oltre l’orario di lavoro (straordinario)

1. Le ore eccedenti l’orario di servizio (straordinario), compatibilmente con le esigenze di funzionalità e nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, devono corrispondere al criterio della straordinarietà determinata da effettive esigenze di servizio: come tali devono essere preventivamente autorizzate dal DSGA, sentito il DS e, in linea generale, se possibile comprese nel programma del piano delle attività annuali presentato dal DSGA. Per ogni lavoro straordinario preventivamente autorizzato andranno inoltre indicate le ore, le modalità di riconoscimento (recupero o pagamento), il periodo entro il quale concludere il lavoro. Vanno fatte salve eventuali impreviste necessità di servizio.
2. Si concorda che per le ore di lavoro prestate in periodo festivo (per es. aperture per l’orientamento) si riconosce il giorno di riposo compensativo e una maggiorazione pari al 50% delle ore lavorate, retribuite con il FIS oppure con il recupero in banca ore.
3. Le ore straordinarie autorizzate, possono dar luogo a:
 - a. Forme di recupero nei periodi di sospensione delle attività didattiche; brevi permessi; riposi compensativi orari o giornalieri
Oppure:
 - b. Pagamento delle ore eccedenti, secondo il disposto dell’art. 88 Lett. E nei limiti della disponibilità del Fondo dell’istituzione scolastica.

Nell’ambito della ripartizione del Fondo d’Istituto verrà contrattata con la parte sindacale la quota percentuale per gli straordinari da retribuire.

Art. 23 – Banca ore

Per il personale ATA a tempo indeterminato e a tempo determinato continua ad essere utilizzata la “Banca Ore” che è incrementata annualmente dalle ore di servizio prestato oltre l’orario contrattuale per qualsiasi necessità di servizio e da specifiche attività previste nel POF. Le ore saranno utilizzate per:

- Permessi brevi;
- Recuperi;
- Ritardi o uscite anticipate inferiori a 60 minuti;
- Chiusure prefestive.

La *banca delle ore* va azzerata al termine dell’anno scolastico o, per il solo personale con contratto a tempo determinato, al termine del contratto.

L’organizzazione della banca ore viene definita nel dettaglio nel Piano delle attività del personale ATA predisposto dal DSGA.

TITOLO IV

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO

Art. 24 – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

1. La RSU designa, se disponibile, al suo interno il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico. Il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. La funzione è disciplinata dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro art.58.
2. Qualora all’interno della RSU nessun lavoratore sia disponibile ad assumere l’incarico di RLS, sarà l’Assemblea del Personale, convocata dalla stessa RSU, che provvederà alla nomina.

3. Il RLS, dando preventiva comunicazione al DS, ha diritto di accesso ai locali dell'istituto, anche durante le ore di lavoro, salvaguardando per quanto possibile le attività di docenza e scolastiche.
4. Il RLS ha diritto di essere consultato preventivamente per tutti gli aspetti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 "Testo Unico salute e sicurezza", in particolare per quanto attiene alla valutazione dei rischi, alla programmazione e verifica della prevenzione, alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'organizzazione della formazione.
5. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
6. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, alle quali si rimanda.

Art. 25 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 anche tramite accordi o convenzioni con gli Enti Locali proprietari dell'edificio scolastico.
2. L'ASPP è designato dal Dirigente qualora sussistano le condizioni di personale interno con competenze professionali e in subordine alla disponibilità individuale. L'ASPP potrà partecipare alla formazione prevista dal D.Lgs. 81/2008.

Art. 26 - Le figure sensibili

Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:

- preposto di plesso
- addetti al primo soccorso
- addetti antincendio

1. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
2. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 27 - Formazione di base

Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, tutto il personale docente e ATA dovrà periodicamente seguire corsi di formazione di base, formalmente riconosciuti attraverso il rilascio di un attestato di partecipazione.

Art. 28 – Vigilanza

1. Nel caso in cui gli alunni dovessero essere suddivisi in altre classi, per assenza di un docente e per la contestuale mancanza di personale per la vigilanza, in attesa di provvedere con la sostituzione, devono comunque permanere le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente (capienza aula, cubatura aria, agibilità vie di fuga, ecc.);
2. La suddivisione degli alunni in classi diverse è possibile solo a fronte di una specifica disposizione del Dirigente Scolastico o suo delegato.
3. Il personale ausiliario non può ad alcun titolo sostituire per supplenza il personale docente limitandosi ai doveri di sorveglianza nei limiti previsti dal CCNL (Tabella A-Profilo di area).

TITOLO V

CRITERI GENERALI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE E UTILIZZAZIONE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

ART. 29 – Premessa

Oggetto della contrattazione integrativa è quanto previsto dall'art. 22 comma 4 lett. c) del CCNL 2016-2018. Il presente articolo e i successivi si riferiscono all'anno scolastico 2022-23. Per l'a.s. 2022/2023, viene assegnata a questa Istituzione Scolastica, quale fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), la somma di € **64.594,23**. Tale importo, Lordo Dipendente, comprende le quote relative a:

Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS)	49.614,19
Funzioni strumentali docenti	3.992,76
Incarichi specifici ATA	2.725,55
Avviamento alla pratica sportiva	2.112,30
Ore eccedenti	2.610,35
Articolo 9 – Forte processo Migratorio	3.448,24
Economie a.s. 2021-2022	6.895,21
Totale MOF	71.398,60

I residui dall'a.s. 2021-2022 ammontano a € 6.895,21.

ART. 30 – Determinazione del Fondo dell'Istituzione Scolastica 2022/2023

- La determinazione del fondo dell'istituzione scolastica (FIS) risulta come dalla seguente tabella:

PARAMETRI CALCOLO	ORGANICO DIRITTO
DOCENTI	76
ATA	24

QUANTIFICAZIONE DEL FIS	LORDO DIPENDENTE
Punti di erogazione del servizio (4)	7.692,66
Posti complessivi in organico (99)	23.768,95
Posti docenti II grado (74)	18.152,58
TOTALE FIS A.S. 2022/23	49.614,19
TOTALE FIS da ripartire con economie anno scolastico 2022/23	56.509,40

Alla quota comune del Fondo sono stati aggiunti i residui dell'a.s. 2021-2022 e va sottratta l'Indennità di Direzione del DSGA, così determinata:

INDENNITÀ DSGA	4.663,60
TOTALE FIS DA RIPARTIRE	51.845,80

2. Le quote comuni del Fondo vengono ripartite tenendo conto della consistenza del personale da retribuire arrotondate all'unità percentuale, riportate nei parametri di calcolo, ma considerando altresì che gli avanzi derivavano dalla parte docenti del precedente anno scolastico, ragion per cui la percentuale destinata nel corrente anno ai docenti è superiore a quella dovuta al mero calcolo percentuale. La differenza consiste in tre punti percentuali:

DOCENTI	79%
ATA	21%

ART. 31 – Distribuzione del Fondo: quota docenti

1. Si concorda di distribuire il Fondo quota Docenti, tenendo conto anche delle indicazioni del Collegio dei Docenti, nel modo indicato nella tabella sotto riportata:

FUNZIONAMENTO	Compenso L.D. €
AREA ORGANIZZAZIONE	27.912,50
AREA QUALITÀ	3.675,00
AREA COMUNICAZIONE	350,00
AREA DIDATTICA	3.325,00
Totale	35.262,50

PROGETTI	Compenso L.D. €
Totale	2.195,68

ATTIVITA' DI RECUPERO	Compenso L.D. €
Complessive 100 ore	3.500,00

2. La distribuzione analitica per aree del FIS è riportata nelle tabelle illustrate alle RSU. Si precisa che i collaboratori del dirigente scolastico sono due.
3. Per la determinazione dei compensi per le diverse funzioni si ricorre ai seguenti criteri, utilizzati come formule di calcolo:
- Per la quantificazione delle ore funzionali per i collaboratori del DS, per i coordinatori di dipartimento di indirizzo, per i coordinatori di dipartimento disciplinare si è fatto riferimento ai diversi compiti previsti nel funzionigramma approvato dal Collegio dei Docenti.
 - Per i coordinatori di classe si prevede un compenso uguale per liceo, tecnico e professionale, incrementato di un terzo per le classi prime e quinte.
 - Per i tutor di alunne e alunni delle classi del professionale e dei docenti neoassunti si prevede un medesimo compenso.
 - La quota per i docenti che partecipano alla commissione orientamento viene determinata in base alla scheda di rendicontazione finale del progetto orientamento, all'interno dei fondi assegnati al progetto.
4. I compensi verranno erogati dopo una fase di verifica dell'attività svolta.
5. Se, dopo lo svolgimento delle attività sopra riportate, risultasse un'eccedenza di fondi, verrà convocata un'apposita riunione di contrattazione.

ART. 32 – Funzioni Strumentali all'Offerta Formativa

Viste le delibere del Collegio dei Docenti del 22/09/2022 che determinano le Funzioni Strumentali per l'a.s. 2022/2023, visto il funzionigramma che ne individua i compiti e visto l'organigramma

che le assegna a 12 docenti, si concorda di ripartire la quota per le funzioni strumentali secondo il seguente prospetto:

FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI	Unità	€
Inclusione	3	998,19
Orientamento in entrata	3	998,19
BES	3	998,19
PCTO	3	998,19
Totale		3.992,76

ART. 33 – Riduzione compensi per assenze docenti

Relativamente agli incarichi e alle attività assegnate, retribuiti con il FIS, nonché alle Funzioni Strumentali, purché riferiti a compiti annuali e continuativi, in caso di assenze (escluse ferie e recuperi) relative al periodo di 10 mesi su 12 di attività didattica (esclusi pertanto i mesi di luglio e agosto) si potrà applicare una decurtazione in monte ore proporzionale alle assenze. Tale decurtazione si applica solamente se l'assenza non ha consentito il raggiungimento degli obiettivi e dei compiti assegnati o se si è resa necessaria una sostituzione. Le economie ottenute, dalla decurtazione descritta, saranno rese disponibili per coloro che sostituiscono gli assenti o che si fanno carico delle attività non altrimenti svolte ovvero costituiranno avanzo. Gli accordi sopra fissati non valgono per gli incarichi e le attività ad obiettivi specifici e limitati nel tempo, purché gli obiettivi siano raggiunti e le attività espletate.

ART. 34 – Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti

Per la sostituzione dei colleghi assenti, durante l'anno scolastico 2022/23, si farà ricorso:

1. al recupero di ore non prestate, secondo quanto indicato all'art. 20 del presente contratto.
2. all'organico di potenziamento, secondo quanto indicato dalla L.107/2015.

Il budget assegnato dal MIUR è di **€ 2.610,35** ed è corrispondente a circa 93 ore da retribuire tra il personale docente.

ART. 35 – Avviamento alla pratica sportiva

Per quanto riguarda l'attività sportiva complementare (Centro Sportivo Scolastico), si riporta l'assegnazione pari a **€ 2.112,30**. Tale importo andrà a retribuire le ore di lezione effettivamente svolte secondo il programma stabilito.

ART. 36 – Progetti relativi alle Aree a Rischio, a forte processo migratorio

L'assegnazione è di **€ 3.448,24**; tale importo andrà a retribuire le ore effettivamente svolte per i progetti di alfabetizzazione e di educazione interculturale.

ART. 37 – Distribuzione compensi per le attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex Alternanza Scuola-lavoro)

La disponibilità di fondi per le attività di PCTO, che per l'anno scolastico 2022/23 ammonta ad € **11.502,68**, viene utilizzata per coprire il lavoro del personale amministrativo, per i compensi dell'attività dei tutor scolastici e per le eventuali spese.

La distribuzione è illustrata dalla seguente tabella:

RIEPILOGO SPESE	Importo L.D. €
SEGRETERIA	752,05
PER OGNI CLASSE del LICEO	391,68
PER OGNI CLASSE del TECNICO	606,70

PER OGNI CLASSE del PROFESSIONALE	728,11
PER l'INDIRIZZO SERALE	391,68
TOTALE	11.502,68

La quota per singola classe sarà utilizzata al 50% per il compenso delle attività del tutor PCTO della classe. Tale quota viene aumentata al 60% per le classi con un numero di alunni pari o superiore a 24 unità e ridotta al 40% per le classi con un numero di alunni pari o inferiore a 12 unità.

Le restanti quote per le classi vengono utilizzate per coprire le spese delle attività PCTO per le alunne e gli alunni e possono anche essere gestite complessivamente per indirizzo e non per singola classe laddove vi fosse la necessità, in accordo con i tutor PCTO delle classi coinvolte.

ART. 38 – Distribuzione del Fondo per la valorizzazione del personale scolastico

Per la finalità di cui al presente articolo sono state destinate dal Ministero € 11.249,46. Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007.

Per le considerazioni riportate nell'art. 30 si è ritenuto di mantenere anche per il fondo della valorizzazione del personale scolastico la stessa percentuale di ripartizione del FIS, pari al 79% per la parte destinata al personale docente e al 21% per la parte destinata al personale ATA, pari.

I criteri di attribuzione di tale fondo per quanto attiene al personale ATA sono stati individuati in ragione del maggiore impegno connesso a determinati compiti:

- assistenza alunne e alunni con disabilità
- accompagnamento di alunne e alunni al pronto soccorso
- gestione dei viaggi di istruzione
- gestione delle emergenze
- disponibilità e flessibilità nella sostituzione di personale assente e/o nella realizzazione di attività di ampliamento dell'offerta formativa/di orientamento.

ART. 39 –Distribuzione del Fondo per la valorizzazione del personale docente

Per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1 comma 127 della L.107/2015, ci si attiene ai criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione, che saranno tempestivamente comunicati a tutti i docenti.

Sulla base dei criteri definiti dal Comitato di valutazione dei docenti il Dirigente Scolastico attribuirà il bonus premiale per l'a.s. 2022/2023 sulla base di motivata valutazione.

1. Il presente articolo intende definire i criteri generali per la definizione della quota minima e massima del compenso per singola unità di personale.
2. Il personale interessato ai compensi è tutto il personale DOCENTE in servizio nell'Istituto, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
3. I compensi saranno attribuiti nei limiti delle disponibilità.
4. Viene fissato in € 250,00 il compenso minimo da assegnare.
5. Viene fissato in € 1.000,00 il compenso massimo da assegnare.
6. Tali compensi valorizzeranno anche l'impegno profuso dalle Funzioni Strumentali, dai coordinatori di classe e da altri incarichi volti alla realizzazione del PTOF.

ART. 40 – Criteri per la distribuzione del Fondo: quota ATA

Nell'assegnazione del FIS a tutto il personale ATA saranno utilizzati i seguenti criteri:

- Flessibilità oraria;
- disponibilità accertata al supporto per le attività/progetti inseriti nel PTOF/POF
- intensificazione del lavoro

- suddivisione dei carichi di lavoro
- assegnazione ore per attività comuni (gestione sicurezza/emergenza Covid-19, supporto agli alunni diversamente abili, supporto alla segreteria per comunicazioni, eventi straordinari, supporto amministrativo-didattico);
- limiti di budget

La quota destinata al personale ATA viene divisa proporzionalmente sulla base del numero del personale.

Quota FIS ATA	Unità	Compenso L.D. €
Assistenti amministrativi	6	4.335,50
Assistenti tecnici	5	2.421,50
Collaboratori Scolastici	20	4.130,62
Totale		10.887,62

ART. 41 – Criteri per la retribuzione Incarichi specifici personale ATA

Tenuto conto degli incarichi assegnati ai diversi profili per effetto della sequenza contrattuale relativa 1^a o della 2^a posizione economica, viste le esigenze dell’istituzione scolastica, il budget di € 2.725,55 viene ripartito secondo quanto riportato in tabella:

Assistenti amministrativi		
unità	Incarico	importo
1	Supporto alla didattica per progetti didattici/uscite/viaggi	625,55
1	Gestione rapporti con INPS/UAT per pratiche pensionistiche	
1	Gestione pratica neo-immessi in ruolo	
Totale		625,55

Assistenti tecnici		
	Incarico	
1	Piccola manutenzione	700,00
1	Supporto uffici	
1	Supporto al DSGA	
Totale		700,00

Collaboratori scolastici		
	Incarico	
5	Supporto agli alunni BES	1400,00
1	Pulizia officine	
2	Supporto alla DSGA	
1	Supporto alla segreteria	
1	Front Office	
Totale		1.400,00

ART. 42 – Riduzione di compensi per assenze del personale ATA

Relativamente agli incarichi e alle attività assegnate, retribuiti con il FIS, nonché agli incarichi specifici, purché riferiti a compiti annuali e continuativi, in caso di assenze (ad esclusione di infortuni, ferie e recuperi) o rinunce o variazioni di incarico, relativi ai 12 mesi dell'intero anno scolastico, si potrà applicare una decurtazione in monte ore proporzionale alle assenze e/o alle variazioni.

Tale decurtazione si applica solamente se l'assenza non ha consentito il raggiungimento degli obiettivi e dei compiti assegnati o se si è resa necessaria una sostituzione. Le economie ottenute, dalla decurtazione descritta, saranno rese disponibili per coloro che sostituiscono gli assenti o che si fanno carico delle attività non altrimenti svolte ovvero costituiranno avanzo.

Gli accordi sopra fissati non valgono per gli incarichi e le attività ad obiettivi specifici e limitati nel tempo, purché gli obiettivi siano raggiunti e le attività espletate.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 – Interpretazione autentica

In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto. La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.

Art. 44 – Parere dei revisori dei conti

Ai sensi dell'art.6 comma 6 del CCNL l'ipotesi di contratto sarà inviata ai revisori dei conti per il controllo sulla compatibilità dei costi e, trascorsi 30 giorni senza rilievi, il contratto integrativo di Istituto produce effetti in via definitiva.


Art. 45 – Clausola di salvaguardia finanziaria

Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente convoca la parte sindacale per rinegoziare il fondo d'istituto.

Argenta, lì 03/03/2023

Letto, approvato e sottoscritto

LA COMPONENTE RSU



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Diego Nicola Pelliccia

